

# LA DICHIARAZIONE E LE NOVITÀ IVA DALL'E-FATTURA ALLE SANZIONI

Come cambia la compilazione del modello da trasmettere alle Entrate entro aprile: dalla gestione dei crediti per le società non più di comodo all'uscita dai forfettari

## Le semplificazioni

# Registri Iva precompilati fino a 2mila operazioni mensili

Raddoppia la soglia entro la quale  
vengono messe a disposizione dalle Entrate  
le funzioni dell'applicativo web

Pagina a cura di  
**Chiara Tomassetti**

Il provvedimento 21477/2025 delle Entrate pubblicato il 28 gennaio proroga, ancora in via sperimentale, alle operazioni che saranno effettuate nel 2025 il programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente (articolo 4 del Dlgs 127/2015).

Si tratta del sistema delle precompilate Iva che consiste nella messa a disposizione, limitatamente ad alcune categorie di contribuenti residenti e stabiliti in Italia, individuate dal provvedimento 183994/2021 e poi ampliate dal provvedimento 9652/2023, delle bozze dei registri Iva, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) e della dichiarazione annuale Iva, nell'ottica di semplificare gli adempimenti previsti a

carico dei soggetti passivi.

Le bozze dei registri di ciascun mese sono alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre; le bozze delle Lipe sono messe a disposizione dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre e quella della dichiarazione annuale dal 10 febbraio dell'anno successivo.

I soggetti passivi accedono alle bozze grazie a un applicativo web, in una apposita sezione dedicata del portale «Fatture e corrispettivi», direttamente o tramite intermediario delegato ai servizi di fatturazione elettronica o di consultazione/acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati, e possono utilizzare le funzionalità previste tra cui visualizzazione, consultazione, stampa, salvataggio e estrazione dei dati; modifica, integrazione e convalida delle

bozze dei registri Iva; estrazione dei registri Iva memorizzati dall'agenzia delle Entrate; modifica delle bozze e invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva; versamento tramite F24 delle somme risultanti dalle liquidazioni o dalla dichiarazione.

Al fine di ampliare la gamma dei servizi messi a disposizione degli operatori economici e dei loro intermediari e della maggiore integrazione con gli Erp aziendali, consentendo un colloquio automatico tra sistemi informatici e quindi il più agevole confronto dei dati acquisiti dall'applicativo web con le in-



formazioni a disposizione dei contribuenti, la funzione di download dei dati tramite cooperazione applicativa machine to machine era stata introdotta ad inizio del 2024 dal provvedimento 11806/2024, mediante l'estensione alle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche del servizio già attivo per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi elaborati dall'Agenzia per il pagamento dell'imposta di bollo.

La proroga al 2025 disposta dal provvedimento direttoriale del 28 gennaio è motivata specificamente dall'esigenza di verificare l'utilizzo del nuovo servizio di scarico automatico e massivo dei documenti precompilati, anche in vista della estensione della medesima funzione alla dichiarazione annuale Iva che avverrà nel corso del periodo di imposta 2025, secondo quanto annunciato nelle motivazioni dello stesso provvedimento.

Sono infine ampliati i volumi transattivi che consentono di godere di tutte le funzionalità del web applicativo. Con riferimento al mese in cui venga ecceduto il numero massimo di 2.000 operazioni (incrementato del 100% rispetto a quello originariamente fissato dal provvedimento n. 183994/2021) rimane infatti disponibile esclusivamente la funzione di estrazione dei dati.

Restano confermate le modalità di accesso all'applicativo, le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti Iva, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell'Agenzia, disciplinate con i precedenti provvedimenti delle Entrate. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# La convalida elimina l'obbligo di tenuta

## I vantaggi

Viene elaborata la bozza della Lipe e dell'F24

Destinatari delle bozze precompilate sono i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, in base all'articolo 7 del Dpr 542/1999 inclusi quelli che adottano ai fini dell'Iva il sistema della contabilità di cassa (si veda l'articolo 32-bis del Dl 83/2012); i soggetti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell'Iva ammessa in detrazione (ad esempio, produttori agricoli o aziende di agriturismo) e coloro che sono sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Quella della liquidazione trimestrale è un'opzione riservata ai contribuenti che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 500mila euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese di servizi, ovvero a 800mila euro, per le imprese che esercitano altre attività, nonché a determinate categorie a prescindere dal volume di affari (distributori di carburanti; autotrasportatori di merci conto terzi; esercenti attività di servizi al pubblico; esercenti arti e professioni sanitarie).

Le liquidazioni e i versamenti relativi ai primi tre trimestri sono eseguiti entro il 16 del secondo mese successivo, mentre la liqui-

dazione relativa al quarto trimestre va effettuata in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell'anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'Iva dovuta è maggiorata dell'1% a titolo di interessi (tranne per le categorie di contribuenti trimestrali speciali).

L'opzione si esercita per comportamento concludente, va comunicata nella prima dichiarazione annuale utile e ha effetto fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato.

Nel caso di convalida o integrazione nel dettaglio delle bozze dei registri Iva (entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre e separatamente per le fatture emesse e per gli acquisti) l'Agenzia ne garantisce l'inalterabilità e la memorizzazione per 15 anni e il contribuente è esonerato dall'obbligo di tenuta, potendo consultarne i dati ed estrarne una copia. Per il trimestre per il quale i registri sono convalidati o integrati viene elaborata la bozza della Lipe e del modello F24 di pagamento delle somme dovute. Analogamente sono predisposti la bozza della dichiarazione annuale, se la convalida o l'integrazione dei registri è effettuata per l'intero periodo di imposta, e del modello F24 per il pagamento delle somme dalla stessa risultanti. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IN SINTESI

Il provvedimento 21477/2025 delle Entrate:

- proroga alle operazioni 2025 il programma di assistenza online precompilate Iva;
- annuncia l'estensione nel 2025 alla dichiarazione annuale della funzione di download;
- incrementa i volumi (da 1.000 a 2.000 operazioni) per cui con riferimento al mese interessato restano disponibili tutte le funzionalità dell'applicativo web